

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' S.p.A.

Sede: Alessandria – Lungo Tanaro Magenta 7/a

Codice fiscale: 96026480069

Partita I.V.A.: 01682850068

Capitale sociale Euro 544.364,00

STATUTO

Delibera assemblea straordinaria dei Soci del 23/06/2015

Reg.to in Alessandria il 26/06/2015 n° 6445 Serie IT –

Iscritto presso l'Ufficio del Registro Imprese di: Alessandria il 25/06/2015 al n° 16132

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita la Società per Azioni denominata "Azienda Trasporti e Mobilità S.p.A." siglabile "ATM S.p.A.".

Articolo 2

La società ha sede legale nel Comune di Alessandria all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, succursali, depositi, uffici e agenzie in Italia e all'estero, osservate le forme di Legge.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto e potrà essere effettuato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'esercizio – diretto e/o per il tramite di Società o Enti partecipati – delle attività inerenti all'organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone.

La Società potrà svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare:

- Organizzare il trasporto scolastico;
- Organizzare il trasporto disabili su chiamata;
- Organizzare servizi di noleggio;
- Vigilare le corsie e le fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;
- Elaborare progetti e dirigere lavori di opere inerenti la mobilità da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi;
- Progettare e assistere servizi nel campo dei trasporti;
- Organizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, parcheggi pubblici gratuiti e a pagamento, gestione semafori e segnaletica stradale, servizio ausiliari del traffico per la vigilanza, rilevazione e contestazione di sanzioni in relazione alle violazioni delle norme di circolazione;
- Realizzare e gestire impianti di manutenzione e riparazione automezzi;
- Realizzare e gestire impianti di distribuzione di gas metano e di carburanti in genere;
- Organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse.

Inoltre la società potrà ulteriormente esercitare le seguenti attività:

- la distribuzione e la vendita al pubblico di gas metano per autotrazione;

- la gestione e l'amministrazione in proprio o per conto terzi, di immobili di qualsiasi natura e a qualunque uso destinati; la negoziazione a qualunque titolo di immobili; la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e la successiva vendita delle unità ricavate, in blocco o frazionatamente.

Per il raggiungimento di detti scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato, ed in ogni altra forma di collaborazione con terzi, quali l'associazione temporanea d'impresa, l'associazione in partecipazione, la partecipazione a consorzi.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie: essa può anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi; la società può altresì assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale o affine o connesso o strumentale al proprio.

Restano in ogni caso espressamente escluse dal presente oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 157/1991, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D. Lgs. n. 185/1993 e D. Lgs. n. 415/1996.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 5

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato nei modi di legge.

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 544.364,00 diviso in numero 544.364 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

Articolo 7

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo per l'alienazione delle partecipazioni detenute da soggetti pubblici, il rispetto delle regole di evidenza pubblica ove prescritto dalla legge.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Articolo 8

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputa convenienti, salvo quanto disposto dall'art. 2329 Codice Civile.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

Articolo 9

La società può emettere obbligazioni ordinarie, con delibera dell'organo amministrativo.

La società può altresì emettere obbligazioni convertibili, al portatore o nominative, con delibera dell'assemblea straordinaria, fissando le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 10

La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinari dei soci.

Articolo 11

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale a fondo perduto senza obbligo di rimborso. Potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso – che si riterranno infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto – ed acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, della deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 N. 1098 e di tutte le successive disposizioni volte ad escludere che tali finanziamenti possano considerarsi raccolta del risparmio fra il pubblico.

La Società potrà inoltre chiedere e utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti di qualsiasi natura disposti per il settore dei trasporti dal Comune di Alessandria – anche in attuazione del contratto di servizio regolante lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale – dalla Provincia di Alessandria, dalla Regione Piemonte, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti e organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

ASSEMBLEA

Articolo 12

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure a mezzo telefax o posta elettronica con espresso messaggio di ricezione recante prova dell'avvenuto ricevimento, fatti pervenire agli aventi diritto al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro Soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se la maggioranza degli Amministratori e del Collegio Sindacale sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13

Per l'intervento all'assemblea è necessario che almeno un giorno prima di quello stabilito per l'adunanza i titoli azionari siano stati depositati dai legittimi possessori presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Articolo 14

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, con le modalità di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto di ciò l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, o da un notaio e, quando lo ritenga, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 16

Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni si applicano le modalità di cui agli artt. 2367, 2368 e 2369 del Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'assemblea provvede alla nomina dei membri del Consiglio, stabilendone di volta in volta la durata in carica, nel rispetto del dettato dell'art. 2383 Codice Civile.

Fino a quando il Comune di Alessandria detiene la maggioranza del capitale sociale, la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio avviene su designazione del Sindaco di Alessandria.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 18, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un direttore generale, anche non amministratore, determinandone le competenze ed i poteri e la cui durata non può eccedere quella del Consiglio che lo ha nominato.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno un terzo dei membri deve appartenere al genere meno rappresentato.

Articolo 18

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea, che provvederà alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, così come disciplinato dall'art. 2386 Codice Civile.

Oltre ai casi previsti dalla Legge, la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione designati da Soci pubblici può avvenire da parte dell'Assemblea anche senza giusta causa e con esclusione di qualsivoglia risarcimento a favore del revocato.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente, in difetto di che il Consiglio nomina il Presidente della riunione.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisori, se nominati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via telefax o posta elettronica con espresso messaggio di ricezione recante prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci Effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentita al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare il risultato della votazione;
- c) che sia consentita al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 22

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio un compenso annuale.

Articolo 23

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Articolo 24

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, di promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, nonché arbitri.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, ed è nominato e funziona ai sensi di legge, ex artt. 2397 e segg.

Il Collegio sindacale, fintanto che ne ricorrono le condizioni, svolge anche le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter e deve quindi essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

BILANCI ED UTILI – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano, anche in relazione alla particolare natura della società: in quest'ultimo caso l'Organo Amministrativo deve segnalare nella Relazione sulla Gestione (o nella Nota Integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 27

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota destinata a riserva legale.

Articolo 28

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina e, eventualmente, alla revoca e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Fino a quando il Comune di Alessandria detiene la maggioranza del capitale sociale, oltre alle informazioni pubbliche cui la Società è tenuta per legge, il Consiglio Comunale ha diritto di accesso, secondo le vigenti disposizioni di legge, agli atti amministrativi della Società e può inoltre disporre l'audizione semestrale del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è comunque tenuto una volta all'anno a relazionare al Consiglio Comunale circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati sul territorio, la qualità e la quantità del servizio erogato, lo stato patrimoniale, i piani di sviluppo della società e del servizio.

Articolo 30

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.